
INDICE

3 - CARATTERIZZAZIONE DELLE AREE PROTETTE	1
3.1. AREE PER L'ESTRAZIONE DI ACQUE DESTINATE AL CONSUMO UMANO	1
3.2. AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DI SPECIE ACQUATICHE SIGNIFICATIVE DAL PUNTO DI VISTA ECONOMICO.....	3
3.3. CORPI IDRICI INTESI A SCOPO RICREATIVO, COMPRESSE LE AREE DESIGNATE COME ACQUE DI BALNEAZIONE A NORMA DELLA DIRETTIVA 76/160/CEE	6
3.4. AREE SENSIBILI RISPETTO AI NUTRIENTI, COMPRESSE QUELLE DESIGNATE COME ZONE VULNERABILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/676/CEE E LE ZONE DESIGNATE COME SENSIBILI A NORMA DELLA DIRETTIVA 91/271/CEE	9
3.5. AREE DESIGNATE PER LA PROTEZIONE DEGLI HABITAT E DELLE SPECIE, NELLE QUALI MANTENERE O MIGLIORARE LO STATO DELLE ACQUE È IMPORTANTE PER LA LORO PROTEZIONE, COMPRESI I SITI PERTINENTI DELLA RETE NATURA 2000 ISTITUITI A NORMA DELLA DIRETTIVA 92/43/CEE E DELLA DIRETTIVA 79/409/CEE	15

3 - Caratterizzazione delle aree protette

3.1. Aree per l'estrazione di acque destinate al consumo umano

Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

L'individuazione delle acque dolci superficiali da destinare alla produzione di acqua potabile è di competenza regionale, ai sensi del D.Lgs. n. 152/2006.

La Regione, con DGR 4072/01 e con DGR 2393/06 di aggiornamento, ha individuato e classificato, ai sensi dell'art. 80 del dlgs 152/06 le sottoindicate acque superficiali utilizzate o destinate alla produzione di acqua potabile

Tab. 3.1 . Acque superficiali destinate al consumo umano

	Corpo idrico	categoria	Provincia	Comune	località
1	torrente Ciafurle	A1	PN	Claut	Crepi
2	torrente Cimoliana	A1	PN	Cimolais	Vizze
3	torrente Cunaz	A1	PN	Budoia	Dardago
4	canaletta Cellina-Meduna	A2	PN	Maniago	Fous
5	canaletta Cellina-Meduna	A2	PN	Montereale Valcellina	S.Leonardo
6	canaletta Grizzo-Enel	abbandonato	PN	Montereale Valcellina	Grizzo
7	canaletta Enel-Giais	A2	PN	Aviano	Giais
8	canaletta Enel	A2	PN	Sequals	ex mulino
9	torrente Colvera	A2	PN	Frisanco	Jouf
10	torrente Caltea	A2	PN	Barcis	Val Caltea
11	rio Val d'Arcola	A1	PN	Barcis	Arcola




Figura 3.1 - Acque superficiali destinate alla produzione di acqua potabile

3.2. Aree designate per la protezione di specie acquatiche significative dal punto di vista economico

Acque dolci idonee alla vita dei pesci

In base al D.Lgs. 152/2006, ai fini della designazione delle acque dolci che richiedono protezione o miglioramento per essere idonee alla vita dei pesci, sono privilegiati:

- a) i corsi d'acqua che attraversano il territorio di parchi nazionali e riserve naturali dello Stato, parchi e riserve naturali regionali;
- b) laghi naturali ed artificiali, stagni ed altri corpi idrici situati negli ambiti della lettera a);
- c) acque dolci superficiali comprese nelle zone umide dichiarate di importanza internazionale ai sensi della convenzione di Ramsar del 1971 sulla protezione delle zone umide (DPR 448/76) nonché quelle comprese nelle oasi di protezione della fauna istituite dalle Regioni e dalle Province autonome ai sensi della Legge 157/92;
- d) acque dolci superficiali che, pur se non comprese nelle categorie precedenti, abbiano un rilevante interesse scientifico, naturalistico, ambientale e produttivo in quanto habitat di specie vegetali o animali rare o in via di estinzione ovvero in quanto sede di ecosistemi acquatici meritevoli di conservazione o, altresì, sede di antiche e tradizionali forme di produzione ittica, che presentano un elevato grado di sostenibilità ecologica ed economica.

Sono escluse le acque dolci superficiali dei bacini naturali o artificiali utilizzati per l'allevamento intensivo delle specie ittiche nonché i canali artificiali ad uso plurimo, di scolo o irriguo, e quelli appositamente costruiti per l'allontanamento di liquami ed acque reflue industriali.

Le acque designate e classificate si considerano idonee alla vita dei pesci se rispondono ai requisiti di tab.1/B Allegato 2 alla parte terza del D.Lgs. n. 152/2006.

Con DGR 2327/02 e con successiva DGR 2708/06 di aggiornamento sono state designate e classificate le seguenti acque dolci idonee alla vita dei pesci:

Tab. 3.2 – Tratti classificati idonei alla vita dei pesci

Prov.	Bacino	Corso d'acqua o lago	Tratto designato	N° staz.	DGR 2708 17.11.2006
PN	Livenza	Fiume Livenza	tutto	N	salmonicole
PN	Livenza	Fiume Noncello	tutto	N	salmonicole
PN	Livenza	Torrente Cellina	Tutto		salmonicole
PN	Livenza	T. Cimoliana	tutto		salmonicole
TV	livenza	F. Resteggia	Dalle sorgenti alla loc. Riverbasso		salmonicole




Figura 3.2 - Acque dolci idonee alla vita dei pesci

3.3. Corpi idrici intesi a scopo ricreativo, comprese le aree designate come acque di balneazione a norma della direttiva 76/160/CEE

Acque di balneazione.

A livello comunitario le acque di balneazione sono disciplinate dalla direttiva 76/160/CEE, ora abrogata e sostituita dalla direttiva 2006/7/CE relativa alla gestione della qualità delle acque di balneazione.

A livello nazionale le acque di balneazione sono disciplinate dal D.P.R. 8-6-1982 n. 470 di attuazione della direttiva 76/160/CEE relativa alla qualità delle acque di balneazione.

La Direttiva 2006/7/CE del 15 febbraio 2006, invece è stata recepita in Italia con il D.Lgs n. 116/2008

In particolare le disposizioni transitorie inserite nell'articolo 17 del summenzionato decreto legislativo, tra l'altro, prevedono che le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, cessano di avere efficacia a decorrere dal 31 dicembre 2014. Le norme tecniche adottate ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 1982, n. 470, restano in vigore, ove compatibili, con le disposizioni del presente decreto, fino all'adozione di diverse specifiche tecniche in materia.

Con decreto del Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali e del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare si provvede, sentita la Conferenza unificata, alla indicazione dei limiti di riferimento per individuare le condizioni di qualità delle acque tali da imporre il divieto di balneazione, nonché degli ulteriori criteri, modalità e specifiche tecniche per l'attuazione del presente decreto anche in relazione ai nuovi indirizzi comunitari, entro il 31 dicembre 2008 ad eccezione di quanto non ancora definito dalla Commissione europea.

Nelle more di emanazione del suddetto decreto ministeriale attuativo, le zone idonee alla balneazione continuano quindi ad essere individuate cosiccome previsto dal succitato DPR n. 470/82

Sulla base dei risultati dei monitoraggi ottenuti in ciascun anno, la Regione quindi provvede ad individuare le zone idonee e le zone non idonee alla balneazione per l'anno successivo. Vi sono inoltre delle zone vietate permanentemente alla balneazione (ossia zone di non balneazione) anche per motivi non dipendenti da inquinamento: si tratta principalmente di zone situate in prossimità delle foci fluviali o delle bocche di porto.

Ai sensi dell'articolo 79 del dlgs 152/06, al fine di un costante miglioramento dell'ambiente idrico, sono stabiliti dalle regioni programmi, che vengono recepiti nel Piano di tutela, per mantenere o adeguare la qualità di tali acque agli obiettivi specifici previsti.

Con DGR 2921/2008 la Regione ha provveduto a delimitare le seguenti zone per l'anno 2009 e i punti di campionamento:

Tab. 3.3 – Punti di campionamento, zone di balneazione e non e relative coordinate

ZONE IDONEE ALLA BALNEAZIONE ALL'INIZIO DELLA STAGIONE BALNEARE 2009	
PROVINCIA DI PORDENONE (cod. 093)	
punto di denominazione punto e zona corrispondente campionamento	
	COMUNE di MEDUNO (cod. 026)
001	TORRENTE MEDUNA - Località Ponte Navarons
	COMUNE di TRAMONTI DI SOTTO (cod. 046)
002	TORRENTE MEDUNA - Località Camping

PUNTI DI CAMPIONAMENTO STAGIONE BALNEARE 2009							
punto di campionamento	denominazione punto e zona corrispondente	longitudine			latitudine		
PROVINCIA DI PORDENONE (cod.030)							
COMUNE di MEDUNO (cod. 026)							
001	TORRENTE MEDUNA - Località Ponte Navarons	00	18	21,1	46	13	27,9
COMUNE di TRAMONTI DI SOTTO (cod. 046)							
002	TORRENTE MEDUNA - Località Camping	00	20	20,2	46	17	15,1




Figura 3.3 -Acque di balneazione

3.4. Aree sensibili rispetto ai nutrienti, comprese quelle designate come zone vulnerabili a norma della direttiva 91/676/CEE e le zone designate come sensibili a norma della direttiva 91/271/CEE

La normativa comunitaria in materia di aree sensibili rispetto ai nutrienti è stata recepita con il dlgs 152/99 e successivamente ripresa dal dlgs 152/06.

Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola.

Le zone vulnerabili da nitrati di origine agricola sono disciplinate dall'articolo 92 del dlgs 152/06 e sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 7/A-I alla parte terza del citato decreto.

Secondo i criteri dell'Allegato 7/A-I, si considerano zone vulnerabili le zone di territorio che scaricano direttamente o indirettamente composti azotati in acque già inquinate o che potrebbero esserlo in conseguenza di tali scarichi.

Tali acque sono individuate, tra l'altro in base ai seguenti criteri:

1. la presenza di nitrati o la loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/L (espressi come NO₃) nelle acque dolci superficiali, in particolare quelle destinate alla produzione di acqua potabile, se non si interviene;
2. la presenza di nitrati o la loro possibile presenza ad una concentrazione superiore a 50 mg/L (espressi come NO₃) nelle acque dolci sotterranee, se non si interviene;
3. la presenza di eutrofizzazione oppure la possibilità del verificarsi di tale fenomeno nell'immediato futuro nei laghi naturali di acque dolci o altre acque dolci, estuari, acque costiere e marine, se non si interviene.

Il recepimento della direttiva nitrati all'interno di un dlgs che tratta anche altre fonti di inquinamento però non rende la chiarezza degli obiettivi prefissati dalla direttiva.

Infatti la direttiva, riferendosi esclusivamente ai nitrati di origine agricola, prevede due passi fondamentali dei quali solo il secondo è previsto nel dlgs 152/06:

1. individuazione delle acque inquinate e quelle che potrebbero essere inquinate se non si interviene

2. la designazione come zone vulnerabili di tutte le zone note del territorio che scaricano (nitrati di origine agricola) nelle acque inquinate e che **concorrono** all'inquinamento.

I commi 6 e 7 dell'articolo 92 del dlgs 152/06 prevedono infine, al pari della direttiva di riferimento, che nelle zone vulnerabili da nitrati di origine agricola vengano predisposti e attuati i programmi d'azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola.

Con delibera n°1516/2003 la Regione Friuli Venezia Giulia ha individuato come zona vulnerabile da nitrati l'area compresa nel Comune di Montereale Valcellina in base Allegato 7 parte AI dell'allora vigente D.Lgs 152/1999, in quanto in particolare, risultava superata in una falda sotterranea la concentrazione di 50 mg/L di nitrati.

Successivamente con delibera n°1920/2008, a seguito di uno studio di approfondimento riguardante lo stato di inquinamento da nutrienti (nitrati) delle lagune di Marano e Grado e la stima dei contributi nel relativo bacino scolante da parte del comparto agricolo e del comparto civile e industriale, al fine di stabilirne la significatività dei contributi, sono state individuate le acque della laguna di Marano e Grado quali acque inquinate ai sensi dell'articolo 3 della direttiva 91/676/CEE;




Figura 3.4 -Zone vulnerabili da nitrati di origine agricola

Infine con Decreto del Presidente della Regione n° 0295/2008/Pres è stato emanato il programma d'azione per la tutela e il risanamento delle acque dall'inquinamento causato da nitrati di origine agricola ai sensi del comma 7 dell'articolo 92 del dlgs 152/06.

Aree sensibili

Le aree sensibili sono disciplinate dagli articoli 91 e 106 del dlgs 152/06 e sono individuate secondo i criteri di cui all'Allegato 6 alla parte terza del citato decreto.

Si considera area sensibile un sistema idrico classificabile in uno dei seguenti gruppi:

- laghi naturali, altre acque dolci, estuari e acque del litorale già eutrofizzati, o probabilmente esposti a prossima eutrofizzazione, in assenza di interventi protettivi specifici. A seconda del caso sarà necessario prevedere l'abbattimento dell'azoto, del fosforo o di entrambi i nutrienti;
- acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile che potrebbero contenere, in assenza di interventi, una concentrazione di nitrato superiore a 50 mg/L, (stabilita conformemente alle disposizioni pertinenti della direttiva 75/440 concernente la qualità delle acque superficiali destinate alla produzione d'acqua potabile);
- aree che necessitano, per gli scarichi afferenti, di un trattamento supplementare al trattamento secondario al fine di conformarsi alle prescrizioni previste dalla presente norma.

Nell'identificazione di ulteriori aree sensibili, oltre ai criteri di cui sopra, le Regioni dovranno prestare attenzione a quei corpi idrici dove si svolgono attività tradizionali di produzione ittica.

Il comma 1 dell'articolo 91 del dlgs 152/06 individua ex lege le seguenti aree sensibili di interesse regionale:

- i laghi posti ad un'altitudine sotto i 1.000 sul livello del mare e aventi una superficie dello specchio liquido almeno di 0,3 kmq nonché i corsi d'acqua a essi afferenti per un tratto di 10 chilometri dalla linea di costa;
- le zone umide individuate ai sensi della convenzione di Ramsar del 2 febbraio 1971, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 1976, n. 448;
- le acque costiere dell'Adriatico settentrionale.

Le regioni possono individuare ulteriori aree sensibili e provvedono a delimitare i bacini drenanti nelle aree sensibili che contribuiscono all'inquinamento di tali aree.

Infine, l'articolo 106 del dlgs 152/06 prevede che le acque reflue urbane provenienti da agglomerati con oltre 10.000 abitanti equivalenti, che scaricano in acque recipienti individuate quali aree sensibili, devono essere sottoposte ad un trattamento depurativo che preveda l'abbattimento dei nutrienti azoto e/o fosforo secondo i requisiti specifici indicati nell'Allegato 5 alla parte terza del decreto stesso; tali disposizioni non si applicano nelle aree sensibili in cui può essere dimostrato che la percentuale minima di riduzione del carico complessivo in ingresso a tutti gli impianti di trattamento delle acque reflue urbane è pari almeno al settantacinque per cento per il fosforo totale oppure per almeno il settantacinque per cento per l'azoto totale.

Le regioni individuano, tra gli scarichi provenienti dagli impianti di trattamento delle acque reflue urbane situati all'interno dei bacini drenanti afferenti alle aree sensibili, quelli che, contribuendo all'inquinamento di tali aree, sono da assoggettare al trattamento di cui sopra in funzione del raggiungimento dell'obiettivo di qualità dei corpi idrici ricettori.

Con delibera n°2016/2008 la Regione Friuli Venezia Giulia ha individuato quale ulteriore area sensibile l'intera Laguna di Marano e Grado, e ha delimitato quale bacino drenante delle acque costiere dell'Adriatico settentrionale e della Laguna di Marano e Grado l'intero territorio regionale, ad esclusione dei bacini denominati Slizza e Sava che fanno parte del bacino del Danubio che drena le acque verso il Mar Nero.




Figura 3.5 -Aree sensibili

3.5. Aree designate per la protezione degli habitat e delle specie, nelle quali mantenere o migliorare lo stato delle acque è importante per la loro protezione, compresi i siti pertinenti della rete Natura 2000 istituiti a norma della direttiva 92/43/CEE e della direttiva 79/409/CEE

ZONE SIC E ZPS APPARTENENTI AL BACINO DEL LIVENZA

Con la direttiva 92/43/CEE del 21 maggio 1992 (direttiva "Habitat") relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatica il Consiglio delle Comunità Europee, al fine di contribuire a salvaguardare la biodiversità, ha promosso la costituzione di una rete ecologica europea di zone speciali di conservazione (Z.S.C.) denominata Natura 2000, con l'obiettivo di garantire il mantenimento, o all'occorrenza il ripristino, in uno stato di conservazione soddisfacente dei tipi di habitat naturali e degli habitat delle specie, elencati negli allegati alla direttiva, nella loro area di ripartizione naturale.

In particolare, la Rete Natura 2000, ai sensi della Direttiva "Habitat" (art.3), è costituita dalle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e dalle Zone di Protezione Speciale (ZPS). Attualmente la "rete" è composta da due tipi di aree: le Zone di Protezione Speciale (ZPS), previste dalla Direttiva "Uccelli", e i Siti di Importanza Comunitaria proposti (SIC); tali zone possono avere tra loro diverse relazioni spaziali, dalla totale sovrapposizione alla completa separazione.

Si elencano di seguito le zone SIC e ZPS presenti nel bacino del Livenza:

CODICE	DENOMINAZIONE	AREA	REGIONE	TIPO_SITO SIC
IT3310006	Foresta del Cansiglio	2.713,29	alpina	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000
IT3310009	Magredi del Cellina	4.372,45	continent	G - SIC incluso in una ZPS
IT3310010	Risorgive del Vinchiaruzzo	261,34	continent	G - SIC incluso in una ZPS
IT3320011	Monti Verzegnis e Valcalda	2.405,94	alpina	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000
IT3310001	Monte Ciaurlec e Forra del Torrente Cosa	874,52	alpina	C - SIC e ZPS coincidenti

IT3310001	Dolomiti Friulane	36.740,00	alpina	C - SIC e ZPS coincidenti
IT3310004	Forra del Torrente Cellina	289,33	alpina	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000
IT3310002	Val Colvera di Jof	395,80	alpina	B - SIC senza relazioni con altro sito NATURA 2000
IT3310008	Magredi di Tauriano	369,00	continent	G - SIC incluso in una ZPS
IT3230025	Gruppo del Visentin: monte M. Faverghera-M. Cir			
IT3230077	Foresta del Cansiglio			
IT3230080	Val Talagona – Gruppo Monte Cridola – Monte Duranno			
IT3240005	Perdonanze e corso del Monticano			
IT3240016	Bosco di Gaiarine			
IT3240006	Bosco di Baselghelle			
IT3240009	Ambito fluviale del Livenza e corso inferiore del Monticano			
IT3240030	Grave del Piave – fiume Soligo – Bosco Negrizia			

CODICE	DENOMINAZIONE	AREA	REGIONE	TIPO_SITO ZPS
IT3310001	Dolomiti Friulane	36.740,00	alpina	C - SIC e ZPS coincidenti
IT3311001	Magredi di Pordenone	10.097,17	continent	F
IT3230077	Foresta del Cansiglio			
IT3240006	Bosco di Baselghelle			
IT3240013	Ambito fluviale del Livenza			
IT3240016	Bosco di Gaiarine			
IT3240023	Grave del Piave			
IT3240024	Dorsale prealpina tra Valdobbiadene e Serravalle			




Figura 3.6 - Zone SIC e ZPS

PARCHI E RISERVE NEL BACINO DEL LIVENZA

Si riporta l'elenco, per il territorio del bacino dell'Isonzo, dei Parchi nazionali, Parchi regionali, Riserve naturali nazionali e Riserve naturali regionali, tenuto conto che è in itinere l'approvazione a livello nazionale del VI aggiornamento dell'elenco ufficiale delle aree protette, che potrebbe comportare la variazione di alcuni siti.

La legge 394/91 definisce la classificazione delle aree naturali protette e istituisce l'Elenco ufficiale delle aree protette nel quale vengono iscritte tutte le aree che rispondono ai criteri stabiliti, a suo tempo, dal Comitato nazionale per le aree protette.

I parchi nazionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono uno o più ecosistemi intatti o anche parzialmente alterati da interventi antropici, una o più formazioni fisiche, geologiche, geomorfologiche, biologiche, di rilievo internazionale o nazionale per valori naturalistici, scientifici, estetici, culturali, educativi e ricreativi tali da richiedere l'intervento dello Stato ai fini della loro conservazione per le generazioni presenti e future.

I parchi regionali sono costituiti da aree terrestri, fluviali, lacuali ed eventualmente da tratti di mare prospicienti la costa, di valore naturalistico e ambientale, che costituiscono, nell'ambito di una o più regioni limitrofe, un sistema omogeneo, individuato dagli assetti naturalistici dei luoghi, dai valori paesaggistici e artistici e dalle tradizioni culturali delle popolazioni locali.

Le riserve naturali sono costituite da aree terrestri, fluviali, lacuali o marine che contengono una o più specie naturalisticamente rilevanti della flora e della fauna, ovvero presentino uno o più ecosistemi importanti per le diversità biologiche o per la conservazione delle risorse genetiche. Le riserve naturali possono essere statali o regionali in base alla rilevanza degli interessi in esse rappresentati.

Tabella 3.4: Parchi e riserve nel bacino del Livenza

PARCO REGIONALE

DENOMINAZIONE	TERRITORI COMUNALI	SUPERFICIE (ha)
L.R. n. 42 del 30.9.1996, art. 41 Parco naturale regionale delle Dolomiti Friulane	Andreis, Cimolais, Claut, Erto e Casso, Frisanco, Forni di Sopra, Forni di Sotto, Tramonti di Sopra	

RISERVE

DENOMINAZIONE	TERRITORI COMUNALI	SUPERFICIE (ha)
L.R. n. 13 del 09.11.1998 art. 9 Riserva naturale regionale della Forra del Cellina	Andreis, Barcis, Montereale Valcellina	




Figura 3.7 - Parchi e Riserve